

022(22)

Costituzioni.

Redazione del testo completo.
«Società di S. Francesco di Sales».

[1863-64] ms. di G. Barberis con correz. di Don Bosco
e di Don Rua. - 16 f.

fotocopia. - Originale: all'Archivio della
Curia Vescovile di Casale Monferrato.

*Copia inviata all'Archivio per richiesta di
Don Francesco Motto il 5.5.1980*

Società di

S. Francesco di Sales.

In ogni tempo fu speciale sollecitudine dei ministri della chiesa di adoperarsi secondo le loro forze per promuovere il bene specialmente della gioventù. Dalla buona o cattiva educazione di essa dipende un buon o triste avvenire ai costumi della società. Il medesimo Divin Salvatore ci diede un fatto evidente prova di questa verità quando compiva in terra la sua divina missione invitando con paterno affetto i fanciulli a venire a Lui. Invite parvulos venire ad me et omnes qui sunt in terra. E specialmente i sommi Pontefici seguendo le vestigia del padre, siccome il Divin Salvatore, di cui fanno le voci sopra la terra promosse in ogni tempo e colla voce e cogli scritti la buona educazione della gioventù, e favorirono in modo speciale quelle istituzioni che a questo punto di sacro ministero dedicarono le loro cure. I nostri giorni per altro il bisogno è di gran lunga più sensibile, per l'ignoranza di molti genitori; l'abuso della stampa, gli sforzi degli eretici e dei settari per accrescere il numero dei loro seguaci mostrano la necessità di unirci insieme a combattere per la causa del Signore sotto lo stendardo del Vicario di Gesù Cristo per conservar la fede e le buone costume soprattutto in quella classe di giovani che per essere poveri sono esposti a maggior pericolo della loro eterna dannazione. Egli è questo lo scopo della società e congregazione di S. Francesco di Sales.

Origine di questa società.

In dall'anno 1661 il Sac. Orsario Giovanni si univa ad altri ecclesiastici per accogliere in apposti locali i giovani più abbandonati della città di Torino affine di trattarli con trastulli e dar loro il pane della divina parola. Ogni cosa facevasi coll' ^{favore} autorità ecclesiastica.

Benedicendo il Signore questi primi principii il concorso dei giovani divenne ogni giorno maggiore, e nell'anno 1664 S. G. Monni

quasi 120000 di f. m. concedeva di ridurre un edificio a forma di chiesa (1) con facoltà di farvi
 in quelle sacre funzioni che sono necessarie per la santificazione dei giovani
 festivi e per l'istruzione de' giovani che ogni giorno più numerosi
 intervenivano. Qui s'acconciava come più volte s'è annunziato
 il sacramento della Penitenza. L'anno 1646 considerò che tutti quelli
 che intervenivano a tale istruzione potessero vivere ammessi alle
 comunione e adempiere il precetto pasquale permettendoli di portare la
 stessa, fare iudici e venire qualora ciò si ravvisasse opportuno. E così
 ebbe luogo fino dall'anno 1647 nell'Oratorio di S. Francesco di
 Sales. In quell'anno cresciuto il numero de' giovani e con dovuta ristrettezza la
 chiesa attuale col consenso sempre dell' autorità ecclesiastica, si aprì un altro or-
 atorio nella città (viale dei Portani a Porta Nuova) un nuovo oratorio
 sotto al titolo di S. Luigi Gonzaga, ed un terzo sopra dell'altare di S.
 Diventi insufficienti anche questi due locali l'anno 1649 se ne aprì un
 un altro in Vandiglia sotto al titolo del S. Angelo Custode.

Al tempo renderò assai calamitosi per la religione il superiore Ecc.
 nastro con tratto di grande bontà di moto proprio approvava il rap-
 porto di questi oratorii e ne costituiva Direttore e capo il Sr. P. Bruno
 concedendogli tutte quelle facoltà che potessero tornare necessari ad op-
 porre a questo scopo.

Molti vescovi adoperarono il medesimo piano di supplimento
 si adoperarono per introdurre nelle loro diocesi questi oratorii festivi.
 Ma un bisogno grande apparve nella cura di questi oratorii. Molti
 giovani già di aliquanto di età avanzata non potevano come abba-
 stanza istruiti col l'antichissimo festivo, e fu mestieri aprire scuole e
 catechismi diurni e serali, anzi, molti di essi trovandosi affatto
 poveri ed abbandonati, furono raccolti in una casa per essere sot-
 tra i pericoli, istruiti nella religione ed avviati all' lavoro. Al che da
 tredici anni si pratica; specialmente in Torino nella casa annessa
 all' oratorio di S. Francesco di Sales ove i ricoverati sono in nu-
 mero di 700 circa.

Per la educazione de' giovani solite a farsi ^{in questi oratorii festivi} nelle giornate festive
 per le scuole diurne e serali e per il numero di quora cresciuto de' ricoverati
 (1) Due camere destinate all' alloggio dei preti direttori del Rifugio, e nel 1648 l' oratorio trasferivasi in dall' arco ove tuttora
 esiste.

(1) Due camere destinate all' alloggio dei preti direttori del Rifugio, e nel 1648 l' oratorio trasferivasi in dall' arco ove tuttora
 esiste.

braccio. lo stato ecclesiastico, questa società si dovrà unca di coltivare sulla pietà e sulla erudizione, e ciò che meritano, speciale attenzione allo studio ed eminente disposizione alla pietà. Sottano di via: essere giovani per lo studio saranno di preferenza raccolti i più giovani, ma veri purché mancanti di mezzi onde fare altrove i loro studi.

6.° Il bisogno di scaturire la religione cattolica si fa gravemente sentire per gli adulti del basso popolo e particolarmente nei paesi di campagna, perciò i congregati si adopereranno a dettare esercizi spirituali, diffondere buoni libri, usando tutti quei mezzi che suggerisce la carità affettuosa e alla voce degli scritti si porge un'argine all'impetosa ed all'incerta che in tante guise tenta distinguersi tra i ragazzi e gli ignoranti. Più che presunti si farà eshortare di quando in quando qualche numero di esercizi spirituali e colla pubblicazione delle lettere cattoliche.

Forma di questa Società.

- 1.° Tutti i congregati tengono vita comune sotto la direzione del superiore della fraternità carità e dei voti semplici che li unisce a formare un cuor solo ed un'anima sola per amare e serbare il Dio nella virtù dell'altissima, della povertà, della castità e coll'istesso adempimento dei doveri dei buoni cristiani.
- 2.° Appena nell'entrare in congregazione sono privati di tutti i diritti civili anche dopo fatti i voti, quindi conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di vendere e di ricevere eredità, legati e donazioni, ma per tutto il tempo che dura in congregazione non potrà amministrare i suoi beni se non nel modo e nei limiti voluti dal superiore maggiore.
- 3.° I beni stabili e mobili portati in congregazione per tutto il tempo che durano, dovendo cadere a favore della stessa. Più per altro liberamente dispone in sua di quanto possiede fuori di congregazione, ma sempre col consenso del superiore.
- 4.° I chierici e sacerdoti anche dopo fatti i voti intendono i loro patrimonii ecclesiastici e benefizii semplici, ma non li amministrano, né possono averli in particolare.
- 5.° L'amministrazione dei patrimonii e dei benefizii e di quanto è portato in congregazione appartiene al superiore generale il quale o per se

opra altri le amministratori o ne riceverà i frutti annui finché l'individuo sarà in congregazione.

6^o Il medesimo superiore ogni sacerdote consegnerà e guarderà la limosina della mensa. Egli altri poi o clero o laici gli consegnaranno ogni sorta di danaro che in qualsiasi modo loro possa pervenire affinché serva a beneficii comuni.

7^o La società provvederà a ciascuno tutto quello che è necessario al vitto ogni settimana da quando può occorrere nelle varie vicende della vita sia nello stato di sanità sia in caso di malattia, anzi occorrendo ragionevole motivo l'uperiore può mettere a disposizione di qualche socio qualche danaro o quegli oggetti che egli in Dichera bene impiegati a maggior gloria di Dio.

8^o Se alcuno morisse senza Testamentò si succederà che di diritto.

9^o I voti obbligano l'individuo finché egli dimorerà in congregazione. Se alcuno per ragionevole motivo o per prudente giudizio dei superiori dovesse partire dalla congregazione, egli può essere riolto dai voti dal Superiore Generale della casa o Maestro.

10^o Ognuno faccia di perseverare nella sua vocazione fino alla morte. Non cadere in vicin di quelle gravi parole del divin Salvatore. Nemo mittens manum ad aram suam & respiciens retro, aptus est regno Dei.

11^o Se taluno usasse dalla congregazione non potrà pretendere corripzione di sorta per tempo che ivi è rimasto, né portar via altre cose, se non quegli stabili ed anche quegli oggetti mobili di cui avesse conservata la proprietà entrando in congregazione. Se potrà mandare al Superiore cento alcuni dei frutti e dell'amministrazione dei medesimi per tempo che egli vive in società a modo che vi siano stati fatti particolari col Rettore maggiore.

Del voto di obbedienza.

1^o Il profeta Davide pregava il Signore che lo illuminasse a fare la sua vera volontà. Il Divin Salvatore ci assicura che egli non era venuto a fare la sua volontà, ma quella del suo celeste padre. Egli ci per assicurarci di fare la santa volontà di Dio che si fa il voto di obbedienza.

2^o Questo voto obbliga a non occuparsi e non in quelle cose che il rispettivo superiore giudicherà di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria e del prossimo secondo il regolamento di questa società.

3^o L'osservanza di questo voto non obbliga sotto pena di colpa, se non in quelle cose

se che non contrasta ai comandamenti di Dio e di S. Madre Chiesa, e dalle disposizioni dei superiori. che s'osservano
il loro precepto con questa formula: Vi comando in nome di S. obbedienza.

- 1^a L'obbedienza si assicura di fare la volunta di Dio. Chi ascolta Voi, ascolta me;
che il Salvatore, e chi disprezza Voi, disprezza me. hanno pertanto in detto
nesso al superiore e lo consideri in ogni cosa qual padre amoroso, ed in
obbedienza interamente prontamente, con animo libero e con umilta come si
farebbe a Dio medesimo.
- 2^a Quando siano sollecitissime di domandare cosa a loro, se di rimando. E se per
altro motivo emergesse qualche cosa notevole necessaria la esponga sopra
l'osservanza al superiore che si dara sollecitudine di provvedere al bisogno.
- 3^a Quando abbia grande confidenza col superiore, non s'oggetti di nuovo se non
verbo di lui. E si tenga sempre la sua coscienza aperta ogni qual volta ne
sia richiesto ed egli s'indovine conosciuta il bisogno.
- 4^a Quando obbedisca senza alcuna resistenza ne col fatto, ne colle parole, ne col cuore.
Quando per una cosa s'aria riguardante a chi la fa, tanto piu s'aria meritoria di esser
già Dio facendola.

Del voto di poverta.

- 1^a L'annunzio del voto di poverta nella nostra congregazione consiste essenzial-
mente nel distacco da ogni bene terreno; e che noi praticando col la vita
comune riguardo al vitto e vestito, non ricorriamo nulla a proprio uso senza
speciale permesso del superiore.
- 2^a E parte di questo voto e tener la camera sulla maniera semplicita, stivando
di vivere in cuore di virta, e non a persona e le pareti della camera.
- 3^a Quando in congregazione s'offere l'acqua da usare prima di se, non si deve
to per qualsiasi causa senza il permesso del superiore.
- 4^a In caso di viaggio, o in caso che il superiore mande ad aprire od amministrare qual
che cosa di beneficenza, o a compiere qualche parte del sacro ministero, dove inter-
venga qualche bisogno particolare, allora il superiore dara le disposizioni
conforme le esigenze dei tempi, dei luoghi e delle persone.
- 5^a Il dare o ricevere ricovero o riparo, o qualche cosa che sono proibiti se non
con un tale contratto di guardarsi genere non solamente sono cose proibite
negli esterni, ma guardarsi con quelle della societa senza licenza del superiore.

Del voto di castità.

- 1^o Chi tratta colla gioventù abbandonata, deve certamente studiare di arricchirla di ogni virtù. Ma la virtù angelica, la virtù più degna, altra cosa che il figlio uol di Dio, la virtù della castità, deve essere coltivata in grado eminente.
- 2^o Chi non sia fondata speranza che col divino ajuto possa conservare la virtù della purezza nelle opere, nelle parole, ne' pensieri, non si faccia arrivare a questa congregazione, perché ad ogni punto egli sarebbe esposto ai pericoli.
- 3^o Le parole, gli sguardi anche indifferenti sono talvolta male interpretati dai giovani dati vittima delle umane passioni. Perciò massima cautela nel discorrere si tratti ne con giovani di qualsiasi età o condizione.
- 4^o Fuggire la conversazione con persone di sesso diverso: dei medesimi vedere come si prevede pericolo per questa virtù.
- 5^o Quando si rechi a casa di conoscenti ed amici sempre esprima lingua del superiore, al quale se può gli distenda sempre un congruo.
- 6^o Alcuni officii per custodire questa virtù sono la frequente confessione e comunione, la pratica esatta dei consigli del consuevo, super delieje, mortificazione di tutti i sensi del corpo, frequenti visite a Gesù Sacramentato, frequentissime gite a Maria M. a S. Giuseppe, a S. Francesco di Sales, a S. Luigi Gonzaga che sono i principali protettori di questa congregazione.

Governo interno della società.

- 1^o In quanto all'amministrazione dei claustrali e la gravante, alla predicazione ed a tutto quello che riguarda al pubblico esercizio del sacro ministero, i soci con loro voto per loro superiore il vescovo della diocesi ove esiste la casa a cui essi appartengono.
- 2^o In quanto alle ordinazioni i soggetti saranno ordinati dall'ordinario del diocesi ove si trovano gli ordinandi, secondo l'uso delle altre congregazioni, se hanno unione di case, cioè secondo l'uso di i principi della congregazione cui sono come ordini regolari. (1)
- 3^o Per l'interno la società dipende dalla casa madre che è governata da un capitolo composto di un Rettore, il Prefetto, l'economus, il Direttore spirituale, l'archidista e tre consilieri.

(1) L'articolo 1^o e 2^o di questo capitolo sono ricavati dalle regole degli Obl. di M. V. parte 2^a, paragrafo 1^o.

- 4^o Il Rettore appartiene il proprio l'accolazione dei postulanti o non propria, e a
seguire a insinuare le incongruenze riguardanti allo spirituale ed al temporale, non più
per altro far contratti la cui materia eccede il valore di 1000 franchi senza il con-
senso del capitolo.
- 5^o Suo, ad occasione del rettore e dei membri del capitolo, può scrivere o ricevere let-
tere senza permesso del superiore, il quale per se, o per altri può leggerle se quel-
ci opportuno.
- 6^o Il rettore dovrà a vita nella sua carica, ma qualora, quod Deo volent, egli mor-
tasse gravemente i suoi doveri, il professo ed il Rettore possono di comune ac-
cordo radunare il capitolo, ed i direttori delle case particolari per avvisare ufficialmente
il rettore. Qualora questa ammonizione non bastasse, il capitolo procederà il caso
al superiore colui che della casa madre, detto il cui parere si può venire
alla deposizione.
- 7^o Il medesimo capitolo con radunato ha l'autorità di eleggere un altro rettore, ma
in ogni caso l'elezione deve sempre farsi da un socio che abbia già fatto professione
soluta, cioè che abbia emessi i voti perpetui.
- 8^o Il medesimo Rettore convochi una volta all'anno il capitolo ed i direttori delle
case particolari per conoscere e provvedere ai bisogni della società; dare quelle pro-
videnze che secondo i tempi, i luoghi e le persone si giudicheranno opportune.
- 9^o Il capitolo con radunato potrà anche aggiungere al presente regolamento quegli
articoli che giudicherà opportuni pel bene della società, ma sempre in modo
conforme alle regole già approvate e non mai in modo contrario.
Sarendo qualche dubbio intorno all'intelligenza di qualche articolo del presente rego-
lamento, il Rettore maggiore è autorizzato di dare al medesimo quella interpreta-
zione che gli sembrerà più conforme allo spirito della società.
- 10^o Il Rettore si nominerà un Vicario fra gli individui della congregazione e lo
designerà con nome e cognome in foglio di carta sigillato tenuto sotto la
chiave, e lo piglierà scritto: lettore provvisorio.
- 11^o Il Vicario farà le voci del rettore dalla morte di esso padre non in deposito,
mentre sotto un successore; ma non potrà introdurre mutazione di sorta nella
disciplina e nell'amministrazione durante il suo provvisorio governo.
- 12^o Il Vicario dia tutto avviso ai soci di tutte le cose della morte del rettore affinché
ognuno dia la massima sollecitudine di prestarli i necessari suffragi. Di poi
inviti tutti i direttori delle medesime ad intervenire alla elezione del successore.

Elezione Del Rettore maggiore.

- 1^o Affinchè uno possa essere eletto Rettore si richiede che sia in pieno abito d'età anni in congregazione, abbia compiuto 30 anni di età; abbia l'intera congregazione veduta in faccia a tutti i congregati; qualora concorressero tutte le altre doti in grado eminente l'età può diminuirsi fino a ventisei anni.
- 2^o Il Rettore non sarà definitivamente eletto finchè non sia presentato al superiore Ecclesiastico del luogo ove trovarsi la casa alla destra, ed abbia abitudine, promessa ubbidienza ed indipendenza in tutte le cose che riguardano il ministero del sacro ministero.
- 3^o La elezione del successore al Rettore defunto si farà così: con prima di notte non più tardi di trenta giorni dopo la morte del Rettore si raduneranno il prefetto, economo, Direttore spirituale, tre consiglieri, il Vicario e quei fratelli delle case ^{particolari} ~~particolari~~ che possono intervenire. Richiesto il De profundis in suffragio del Rettore defunto, invocata l'assistenza dello Spirito Santo col motto Veni, creator spiritus, si daranno i voti. Colui il quale riceverà due terzi dei voti sarà il nuovo Rettore.
- 4^o Compita la elezione il Vicario ne darà avviso a tutte le case particolari facendo in modo che la notizia del nuovo Rettore giunga a cognizione di tutti i membri della società. Con questo atto termina ogni autorità del Rettore provvisorio.
- 5^o Qualora il Rettore maggiore morisse senza aver prima nominato un Vicario provvisorio il capitolo della casa madre o autorizzato di delegazione si darà cura della società fino alla effettuata elezione del nuovo Rettore maggiore.

Degli altri superiori.

- 1^o Gli uffici proprii degli altri superiori della casa saranno dal Rettore ripartiti secondo il bisogno.
- 2^o Il Rettore spirituale per altro avrà cura dei coniugii e si darà la massima sollecitudine per far loro conoscere e praticare lo spirito di carità e di pio che deve animare tutti che desidera dedicare interamente la sua vita a bene delle anime.
- 3^o Il parimenti ufficio del Direttore avviare rispettivamente il Rettore qualora scorgesse qualche notevole trascuranza nel praticare e far osservare le regole della congregazione.

10

- 12. Ma è poi cura speciale del Rettore. Vigilare sopra la condotta morale de' tutti i congregati.
- 13. Il Prefetto, il direttore spirituale saranno eletti dal Rettore. L' Economo, i tre consiglieri saranno eletti a pluralità di voti dai congregati professori.
- 14. Il prefetto fa le voci del Rettore in assenza di esso nell'amministrazione della casa e in tutte le cose di cui avrà ricevuto carico speciale.
- 15. Egli terrà conto delle entrate e delle uscite pecuniarie, noterà ogni sorta di spesa e di erogazione fatta alla casa e la destinazione delle medesime. Ogni rendita, ogni frutto di scarse, mobili ed immobili saranno sotto alla tutela e responsabilità del prefetto.
- 16. Il prefetto è il centro da cui debbono partire tutte le spese e dove debbono convergere tutte le entrate pecuniarie. Egli risponde dal Rettore, e a lui darà conto della sua gestione ogni volta che gliela dimanderà.
- 17. L' Economo avrà cura di tutto l'andamento materiale della casa.
- 18. Studierà eud di fare evitare ogni quanto spesa inutile. Dovendo egli far eseguire qualche lavoro procurerà che ogni cosa si faccia colla debita economia. Per le provviste e riparazioni di maggior rilievo dovrà andar d'accordo col prefetto, cui darà conto della sua gestione ogni tre mesi, ma i suoi contratti non devono oltrepassare il dispendio di franchi 100 senza autorizzazione del Rettore.
- 19. Nonifieri prenderanno parte a tutte quelle deliberazioni che riguardano l'accolta o allontanamento di qualche membro dalla casa; ai contratti di una somma che ecceda i mille franchi. In genere saranno chiamati a dar il voto nelle cose di maggior importanza per la congregazione. Se non avrà alcuno la maggioranza dei voti, il Rettore deve sospendere le deliberazioni sopra l'oggetto proposto.
- 20. Essendo dai superiori, ad occasione del Rettore, dovrà tre anni sulla sua carica e potrà essere rieletto.

Delle cose particolari.

1. Qualora per tratto della Divina provvidenza si aprisse una nuova partecola: fuori della casa madre, il superiore generale prima di tutto andrà a consultarsi quanto riguarda allo spirituale ed al temporale col vescovo della Diocesi in cui trattasi di aprire la novella casa, e da quel vescovo disponderà in tutte le cose del sacro ministero che sono compatibili coll'osservanza delle regole della società.

12

Accettazione.

- 1^o *Tutta l'Accademia sic. talora voglia entrare in compagnia il Direttore spirituale, in prendere le debite informazioni le quali farai tenere al Direttore.*
- 2^o *Il Direttore poi lo presenterà o no per l'accettazione secondo che gli sembrerà meglio nel leggere, ma quando è proposto al capitolo sarà solo accettato se ottiene la maggioranza dei voti.*
- 3^o *La prova per essere ammesso ai voti sarà di un anno, ma niuno li potrà far se non ha compiuto i sedici anni di età.*
- 4^o *Se i voti saranno per due volte rinnovati di tre in tre anni. Dopo ai anni sarà libero di continuarsi di tre in tre anni oppure farli perpetui cioè di durata in all'adempimento dei voti per tutta la vita, ma i voti perpetui non si possono fare se non il socio abbia l'età di venticinque anni compiuti.*
- 5^o *Affinchè un socio possa essere ricevuto nella società, oltre le qualità morali nel grado richiesto dalle regole deve anche confermare la sua condotta anteriore: 1^o con un certificato di nascita e di battesimo; 2^o di stato libero; 3^o sciolto da debiti; 4^o non essere stato punito per esser tale; 5^o non aver alcuna impudicizia, p^{er}sona morale che branda irregolare per la condotta ecclesiastica; 6^o consenso dei parenti prima che faccia i voti.*
- 6^o *Lo stato di società sia tale che almeno nell'anno di prova possa osservare tutte le regole della società senza fare eccezione di sorta.*
- 7^o *Il socio, se è destinato allo studio entrando dovrà portare con se: 1^o corredo di vestivario conforme alla usanza che darà il Direttore; 2^o 500 franchi nell'istituto che serviranno a supplire alle spese che occorreranno nel vitto e vestito nell'anno di prova; 3^o 500 franchi per fine dell'anno di prova prima di fare i voti.*
- 8^o *I fratelli conduttori porteranno all'istituto il corredo e franchi 500 nella loro prima senza ulteriore obbligazione.*
- 9^o *Il Direttore potrà dispensare dalle condizioni poste nell'articolo 1^o ed 4^o qualora intervenendo motivi ragionevoli, per cui egli giudicasse di fare eccezione più o meno ristrette.*
- 10^o *I soci si raccomandano caldamente: 1^o Guardarsi dall'attardarsi e dal contrarre abitudini di qualsiasi genere anche di cose indifferenti; promuovere la modestia e la decenza degli abiti; del letto e della camera; 2^o ma farci un grande studio per evitare la ricchezza e l'ambizione. L'abito più*

preparato per un viaggio e la santità della vita congiunta ad un'efficace consiglio in tutte le sue operazioni.

13

11: Questo sia disposto di offrire, se occorre, alla salute, alla fame, studi, e disporre ogni volta che tali cose contribuiscono a procurare la gloria di Dio, il bene dell'anima altrui e la salute dell'anima propria.

Pratiche di pietà

- 1^a La vita attiva si fonda principalmente la nostra società fra che i suoi membri non possono aver comodità di fare molte pratiche in comune; procureranno di supplire col ricordarsi buon esempio e col perfetto adempimento dei doveri generali del cristiano.
- 2^a Ogni sera si reciterà ogni settimana al sacramento della penitenza dal confessore debitamente dal Rettore. Sacerdoti celebreranno ogni giorno la Santa Messa e qualora non possano procureranno di ascoltare i fedeli e di farli conduttori ascoltando ogni giorno la S. Messa e procureranno di fare la comunione almeno una volta alla settimana.
- 3^a La compostezza del della persona, la pronuncia chiara, dolce, distinta delle parole dei divini uffizi, la modestia nel parlare, vedere, camminare in casa e fuori di casa. Dovranno essere cose caratteristiche nei nostri congregati.
- 4^a Ogni giorno vi sarà un'ora di preghiera fra mentale e vocale ad eccezione che uno sia impedito dall'esercizio del sacro ministero. Al quale sarà supplito col la maggior frequenza di giaculatorie e indirizzato a Dio con maggior intensità di affetto quei lavori che lo impediscono dagli ordinari esercizi di pietà.
- 5^a Ogni giorno i conduttori reciteranno la terza parte del Rosario di Maria S. e faranno un po' di lettura spirituale.
- 6^a In ciascuna settimana al Venerdì si farà digiuno in onore della passione di nostro Signore Gesù Cristo.
- 7^a In ogni mese vi sarà un giorno di ritiro spirituale: ciascuno farà in esso l'esercizio della buona morte aggiungendo le cose spirituali e temporali come si conviene abbandonare il mondo ed innarsi all'eternità.
- 8^a Ogni anno ciascuno farà gli esercizi spirituali che termineranno colla confessione annuale. Questo prima di essere ricevuto sulla sedia farà qualche giorno di esercizi spirituali e la confessione generale.
- 9^a Il Rettore potrà dispensare da queste pratiche per quel tempo e per quegli individui che meglio giudicherà: col Signore.
- 10^a Quando la divina Provvidenza chiamasse alla vita eterna qualche socio, sia lui...

- sia ricevuto; i confratelli di tutta la società celebrando una messa in suffragio dell'anima del defunto. Quelli che non sono ricevuti procurano di fare almeno una volta la settimana unione a questo fine.
- 11^o La دعا quora di giustizia si farà alla morte del padre o della madre di ciascuno congregato, ma solamente nella casa dove dimora il socio che ha subito quella perdita.
 - 12^o Il Rettore avrà suffragi duplicati e ciò per due motivi: 1^o come tributo di gratitudine per le cure e fatiche sostenute nel governo della società. 2^o per sollevarlo dalle pene del purgatorio che forse dovrà patire per altrui ragione.

Abito.

- 1^o L'abito della nostra società sarà secondo l'uso di quei paesi in cui i soci dovranno stabilire la loro dimora.
- 2^o Il sacerdote porterà regolarmente la setina lunga eccetto che la stagione di viaggio o d'altro motivo persuadano diversamente.
- 3^o I conduttori poi, per quanto è possibile, andranno vestiti di nero. Il primo dovrà al meno giungere fuc sotto le ginocchia.

Esterni.

- 1^o Qualunque persona anche vivendo nel mondo, nella propria casa, in seno alla propria famiglia può appartenere alla nostra società.
- 2^o Egli non fa alcun voto; ma procurerà di mettere in pratica quella parte del regolamento che è compatibile colla sua età e condizione.
- 3^o Per partecipare ai beni spirituali della società bisogna che faccia almeno una promessa al Rettore ^{o di operarsi} di ~~non~~ ~~costare~~ ~~o~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~fa~~ ~~in~~ ~~un~~ ~~modo~~ ~~che~~ ~~egli~~ ~~giudicherà~~ ~~essere~~ ~~o~~ ~~maggior~~ ~~gloria~~ ~~di~~ ~~Dio~~?
- 4^o Tale promessa però non è obbliga sotto pena di colpa non essendo sociale.

Professione e formula dei voti.

Prima di fare i voti il confratello farà gli esercizi spirituali di voti spualmente a riflettere alla ragione, ed infine il voto: no alla materia dei voti che egli intende emettere, qualora conviene chiaramente esser ciò mondo la volontà del cuore. Terminati gli esercizi spirituali si radunerà il capitolo e se si può si raduneranno tutti i confratelli della casa.

Il Rettore con voce alta e sola inviterà ognuno ad unirsi; chiarsi; quindi tutti

invocando i lumi dello Spirito Santo recitando alternativamente l'uno: Veni, creator spiritus

Emitte spiritum tuum etc.

Et renovabis etc.

15

Cremus — Deus, qui corda fidelium etc.

Litanie della Beata Vergine coi versicoli: Ora pro nobis etc. col cremus

Concede nos etc. — Ad. Francesco di Sales Sacer, ave, Maria.

Ora pro nobis sancte Francisc.

Ut digne officiamur etc.

Cremus — Deus qui ad salutem animarum etc.

Quindi il confratello, e se non più uno per volta, si portava in mezzo a due pugili si genuflesse in mezzo al rettore, di poi a chiara ed intelligenza voce pronunciava la seguente formula di voti:

Nella piena conoscenza della fragilità ed instabilità della volontà mia e del desiderio di fare per l'avvenire cadaveramente quelle cose che possono tornare a maggior gloria di Dio ed a vantaggio delle anime io N. N. mi metto alla vostra presenza, ommipotente e sempiterno Dio, e solenne in dogma del mio suo cospetto, tuttavia conspiato nella vostra bontà e misericordia infinita, mio solo unicamente dal desiderio di amarvi e servirvi in presenza della beata Maria Vergine Immacolata, di S. Francesco di Sales e di tutti i santi del Paradiso secondo il regolamento della Società di S. Francesco di Sales fare voto di castità, povertà ed obbedienza a Dio ed a Voi, mio superiore per lo spazio di tre anni, oppure etc.

Vi prego pertanto umilmente a volermi senza simbo comandare questo voto che a Voi sembrano di maggior gloria di Dio ed di maggior vantaggio alle anime.

Voi intanto, o Dio di bontà, per l'immensa vostra clemenza, pel sangue di Gesù Cristo degnatevi di accettare questo sacrificio in rendimento di grazie, per molti beneficii che mi avete fatto, ed in espiazione de' miei peccati. Voi mi avete ispirato il desiderio di far questo voto. Voi concedetemi la grazia di adempirlo.

Sancta Maria Virgo immacolata, S. Franciscus Sales, omnes sancti et sanctae Dei, intercedite pro me, ad Deum meum diligens eique solus in hoc mundo serviens, ad aeterna premia merear pervenire.

Santi. respondendo: amen

Andi il uovello uolo andrà a parte il uo nome in un libro ove sottoscriverà la scheda seguente: Dei sc. Sc. Sc.
 Io ho letto e inteso le regole della Società di S. Francesco di Sales, promette
 di osservare secondo la formula dei voti da me ora emessi.

Termino il uo debore di u l'anno 1811.


Dopo si reciterà alternativamente il Te Deum; in fine di cui se il S. S.
 Vore giudicherà bene farà una breue morale esortazione e si Terminerà
 col salmo: Laudate Dominum omnes gentes.



ARCHIVIO

CURIA VESCOVILE
15033 CASALE MONF. (AL)

ms. Barberis 1863-64



REV. DON MOTTO FRANCESCO
 CASA GENERALIZIA
 VIA DELLA PISANA, 1111

00163

ROMA

RACCOMANDA